

Prospetto C

Determinazione del prezzo massimo unitario annuo di locazione degli alloggi da realizzare in regime di edilizia residenziale convenzionata, in attuazione delle previsioni del PGT, con particolare riferimento a quelle di cui al paragrafo 3.4 dei criteri normativi del Documento di Piano, nonché a quelle di cui all'art. 36 – comma 2 (penultimo capoverso) e comma 3 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, oltre che ai sensi dell'art. 9 – comma 2 e dell'art. 17 – comma 1 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380

Si ritiene che il valore ricercato non debba essere superiore al 5% del prezzo stabilito per la vendita degli alloggi realizzati in regime di edilizia residenziale convenzionata e che non possa risultare inferiore al 4% di tale prezzo.

Il canone annuo di locazione risulta essere quindi pari alla media aritmetica di tali valori:

$$(5\% + 4\%) : 2 = 4,5\%$$

La durata minima del contratto di locazione non potrà essere inferiore a 4 anni, decorsi i quali il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di 4 anni. L'importo del canone di locazione è soggetto all'adeguamento annuale nella misura del 75% dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

É comunque fatta salva la durata minima ventennale degli impegni convenzionali gravanti sugli alloggi realizzati nell'ambito degli interventi per l'edilizia residenziale convenzionata.